



COMUNE DI CONSELICE

REGOLAMENTO di POLIZIA LOCALE

Approvato con Delibera di .C.C. n. 18 del 26/2/2009 (eseguibile dal 9/3/2009)

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto e applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Funzioni di Polizia Locale

TITOLO II UTILIZZO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 5 Spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 Atti e comportamenti vietati
- Art. 7 Divieto di giochi
- Art. 8 Divieto di bivacco ed accattonaggio
- Art. 9 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti
- Art. 10 Sgombero della neve

TITOLO III TUTELA E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

- Art. 11 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici
- Art. 12 Divieti a tutela del patrimonio pubblico e privato e dell'arredo urbano
- Art. 13 Rami e siepi
- Art. 14 Pulizia dei fossati

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 15 Servizi, attività produttive ed edilizie rumorose
- Art. 16 Spettacoli e trattenimenti
- Art. 17 Abitazioni private
- Art. 18 Divieto di rumori, suoni e schiamazzi
- Art. 19 Attività di "piano bar"
- Art. 20 Piste polivalenti
- Art. 21 Artisti di strada e mestieri girovaghi
- Art. 22 Dispositivi acustici antifurto
- Art. 23 Riduzione inquinamento atmosferico derivato da motori durante la sosta
- Art. 24 Dissuasori sonori: cannoncini antistorno e cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

TITOLO V MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 25 Custodia e tutela degli animali
- Art. 26 Cani
- Art. 27 Conduzione cani negli spazi pubblici
- Art. 28 Conduzione animali domestici negli esercizi
- Art. 29 Altri animali

TITOLO VI NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art. 30 Divieti a salvaguardia della flora e della fauna
- Art. 31 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 32 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- Art. 33 Accensione di fuochi
- Art. 34 Depositi esterni
- Art. 35 Divieto di balneazione

TITOLO VII NORME COMUNI AI PUBBLICI ESERCIZI ED AGLI ESERCIZI ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE

- Art. 36 Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro
- Art. 37 Obblighi per i gestori e i titolari

TITOLO VIII – SANZIONI

- Art. 38 Accertamento delle violazioni. Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Il Regolamento di Polizia Locale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Le finalità di tutela raccolte nel presente regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia Amministrativa Locale, ai sensi dell'art.117 della Costituzione.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcune qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Locale.

Art. 2 Oggetto e applicazione

Il Regolamento di Polizia Locale, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1 detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) utilizzo di spazi ed aree pubbliche;
- b) tutela e decoro dell'ambiente urbano;
- c) tutela della quiete pubblica e privata;
- d) mantenimento, protezione e tutela degli animali;
- e) tutela ambientale;
- f) pubblici esercizi, attività artigianali e commerciali del settore alimentare e non alimentare.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale mediante ordinanza.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di proprietà privata ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le strade e le aree di proprietà privata aperte al pubblico passaggio.

- b) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 Funzioni di Polizia Locale

Le funzioni amministrative di polizia locale concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D.Lgs. n. 112/98.

TITOLO II UTILIZZO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 Spazi ed aree pubbliche

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

Sono pertanto vietati gli atti e le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Art. 6 Atti e comportamenti vietati

Al fine di tutelare l'igiene del suolo, la sicurezza e qualità dell'ambiente urbano e la fruibilità degli spazi collettivi, fatto salvo che la cosa non costituisca fatto di maggior gravità, è vietato:

- a) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti, rifiuti oggetti e materiali di qualsiasi genere siano essi solidi o liquidi;
- b) accendere fuochi non autorizzati, gettare oggetti accesi e mozziconi di sigarette nelle strade, nei luoghi di passaggio pubblico, nelle aree adibite a verde pubblico comprese le aiuole e le fioriere;
- c) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- d) ammassare oggetti di qualsiasi genere davanti e ai lati delle case visibili dalla pubblica via salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad apposita autorizzazione;
- e) occupare, fuori dai casi previsti dal vigente Regolamento per l'occupazione suolo, qualsiasi area, anche nella sede stradale, adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti, attrezzature e oggetti simili;
- f) annaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando gocciolamento sulla strada o sugli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio;
- g) utilizzare balconi o terrazzi visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di documentabili circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- h) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
- i) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- j) nei centri abitati, stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via;
- k) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, utilizzarle per il lavaggio di cose e animali o farne comunque un uso improprio;
- l) lavare e riparare veicoli e simili sul suolo pubblico;
- m) soddisfare bisogni corporali in luogo pubblico o in vista del pubblico;
- n) compiere atti, in luogo pubblico o in vista del pubblico, o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
- o) lanciare volantini o simili o collocarli sui veicoli in sosta sul suolo pubblico;

- p) scaricare su suolo pubblico acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- q) qualsiasi altro comportamento che pregiudichi la libera e sicura fruizione degli spazi collettivi e danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente.

Art. 7 Divieto di giochi

Sul suolo pubblico adibito al transito sia veicolare che pedonale è vietato:

- a) eseguire giochi, con oggetti, animali o qualsivoglia genere di strumenti, che possano creare disturbo alla viabilità e circolazione, danno o molestia alle persone, o comunque deteriorare immobili o cose;
- b) utilizzare bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostri o vernici varie, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché accendere e lanciare petardi, sparare mortaretti e altri simili dispositivi.

E' fatta salva la possibilità di deroga a tali divieti in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale.

Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100,00.

Art. 8 Divieto di bivacco ed accattonaggio

Ai fini della salvaguardia della qualità della vita e dell'ambiente è vietato occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale.

E' vietato raccogliere questue ed elemosine, causando disturbo ai passanti.

E' vietato, in particolare:

- a) consumare alimenti e bevande occupando le piazze, i portici, gli edifici pubblici o le soglie degli stessi, di luoghi di culto e qualunque spazio o area pubblica assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;
- b) bivaccare, abbandonare rifiuti, soggiornare nei portici, nelle strade, sui marciapiedi, nelle piazze, nei giardini, parchi ed aree verdi e altri luoghi pubblici o comunque a fruizione collettiva in modo contrario al pubblico decoro o recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo soglie di ingresso;
- c) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza e al decoro dei luoghi.

Art. 9 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti

A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la diffusione non regolata di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo.

Gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.

La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.

I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi che non vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 sono parimenti soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo in quanto responsabili solidali di detti comportamenti vietati.

Art. 10 Sgombero della neve

I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di stabili ed edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi prospicienti gli spazi pubblici o ad uso pubblico, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni eventualmente all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.

I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio.

Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo, a cura dei frontisti, i marciapiedi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi.

La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

TITOLO III TUTELA E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 11 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici

I proprietari di fabbricati sono tenuti a mantenere gli stabili in buono stato di conservazione, soprattutto per quanto riguarda la stabilità delle strutture.

I proprietari o gli utilizzatori a qualsiasi titolo di edifici devono provvedere alla decorosa manutenzione e alla periodica pulizia delle facciate ed aggetti di facciate degli edifici, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne, delle inferriate, dei giardini e di qualsiasi recinzione dei medesimi. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, intonaci e tinteggiatura esterna dei rispettivi edifici al fine di assicurare un decoroso aspetto estetico.

I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate a mezzo di gronde e pluviali debitamente installati e i cui eventuali guasti dovranno essere riparati.

I proprietari, i locatari e gli utilizzatori a qualsiasi titolo di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla regolare pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine e pozzi neri. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

Le suddette Ditte, inoltre, nello svolgimento dell'attività hanno l'obbligo di:

- attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni indicate nell'autorizzazione;
- rispettare i seguenti orari di espletamento del servizio: dalle ore 5.00 alle ore 7.00 nel centro storico, dalle ore 7.00 alle ore 17.00 fuori del centro storico e nelle frazioni.

Per casi urgenti e di forza maggiore è consentito il servizio in qualsiasi orario, previa autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale.

I proprietari o gli utilizzatori a qualsiasi titolo di edifici devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, delle aree verdi private e dei lotti inedificati. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

I proprietari, i locatari e gli utilizzatori a qualsiasi titolo sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

E' vietato lasciare in stato di fatiscenza vetrine, bacheche e tende, le quali dovranno essere pulite e mantenute in buono stato.

I ponteggi e le paratie di cantiere in genere, quando posizionate in prossimità di un portico, devono essere realizzate, qualora le condizioni tecniche lo consentano, con materiale che permetta l'introspezione visiva all'interno del portico stesso.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fogne, anche se intercluse in cavedi, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale, su proposta motivata dei competenti uffici, intima al proprietario di adempiere, mediante diffida e successiva ordinanza, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza dei termini predetti, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario per eliminare situazioni di pericolo, grave stato di abbandono e/o degrado anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando il relativo costo al proprietario.

Art. 12 Divieti a tutela del patrimonio pubblico e privato e dell'arredo urbano

Tutti i cittadini sono tenuti al rispetto dei beni aventi per la collettività un valore culturale, storico, artistico e religioso.

E' vietato manomettere o deturpare i luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti.

I visitatori devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

A tutela del patrimonio pubblico/ privato e dell'arredo urbano è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) deturpare, danneggiare, imbrattare in qualsiasi modo o manomettere i monumenti, i colonnati, le facciate e le pareti degli edifici pubblici nonché quelle di edifici privati;
- c) deturpare, danneggiare, imbrattare la pavimentazione e le sovrastrutture stradali;
- d) modificare o rendere illeggibili i cartelli segnaletici e le targhe con la denominazione delle vie, strade e piazze o i numeri civici dei fabbricati;

- e) salire, arrampicarsi e sedersi su monumenti, pali dell'illuminazione pubblica, alberi, arredi, segnaletica, cancelli e inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- f) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, rastrelliere, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- g) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- h) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, pali dei segnali stradali, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea;
- i) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di 14 anni;
- l) spostare, manomettere, rompere, insudiciare i contenitori dei rifiuti.

Per le violazioni alle disposizioni di cui alle lett. a), b), c), d), f), e l) del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 500,00.

Art. 13 Rami e siepi

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari, locatari o utilizzatori a qualsiasi titolo.

I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale, su proposta motivata dei competenti uffici, intima al proprietario di adempiere, mediante diffida e successiva ordinanza, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza dei termini predetti, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario per eliminare situazioni di pericolo, grave stato di abbandono e/o degrado anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.) addebitando il relativo costo al proprietario.

Art. 14 Pulizia dei fossati

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte sottostanti i passi privati, la sponda interna dei fossati privati adiacenti le strade e le aree pubbliche.

Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale, su proposta motivata dei competenti uffici, intima al proprietario di adempiere, mediante diffida e successiva ordinanza, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza dei termini predetti, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario per eliminare situazioni di pericolo, grave stato di abbandono e/o degrado anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.) addebitando il relativo costo al proprietario.

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 15 Servizi, attività produttive ed edilizie rumorose

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente titolo.

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati, se non in locali debitamente insonorizzati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salvo speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 12,00 alle ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 8,00 del mattino.

Comunque, nella vicinanza di strutture sanitarie, di edifici scolastici, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, biblioteche, ecc., è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni se i rumori o il disturbo possono recare particolare molestia.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

I Servizi Tecnici competenti, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, servizi, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici competenti, può vietare l'esercizio del servizio, dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o del disturbo.

Art. 16 Spettacoli e trattenimenti

Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 17 Abitazioni private

Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 22.00.

Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 9.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 18 Divieto di rumori, suoni e schiamazzi

E' vietato emettere canti, grida, schiamazzi, nonché diffondere musica mediante qualsiasi strumento ed attrezzatura senza autorizzazione, ove prevista, nelle vie e nelle piazze tanto nelle ore diurne che nelle ore notturne.

Negli spazi ed aree di cui all'art. 1 è vietato l'uso di strumenti musicali in particolare a percussione, di apparecchi radiotelevisivi, di apparecchi di riproduzione di musica ed altri simili strumenti o apparecchi, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione.

Chiunque, all'esterno dei locali di ritrovo, detenga giochi quali a titolo esemplificativo biliardini, flipper, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dalle ore 22.00 (23.00 nel periodo di ora legale) alle ore 9.00 di tutti i giorni, feriali e festivi.

Art. 19 Attività di “piano bar”

Le attività di intrattenimento musicale di “piano bar”, da intendersi come musica soffusa nell’ambiente per allietare la sosta e la somministrazione ai frequentatori del pubblico esercizio, possono essere svolte all’interno dei locali, durante l’orario di apertura a condizione che l’intrattenimento musicale non assurga a concerto o spettacolo vero e proprio per il quale occorre ottemperare alle disposizioni del TULPS .

Le medesime attività svolte durante il periodo estivo all’esterno dei locali nelle aree immediatamente adiacenti in cui avviene la somministrazione possono essere svolte a condizione che:

- l’intrattenimento musicale non assurga a concerto o spettacolo vero e proprio per il quale occorre ottemperare alle disposizioni del TULPS ;
- cessi ogni attività musicale inderogabilmente alle ore 23.30.

Nel caso l’intrattenimento musicale avvenga con l’impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producano inquinamento acustico si dovrà chiedere almeno 30 giorni prima della manifestazione, autorizzazione in deroga ai limiti di emissione sonora.

Art. 20 Piste Polivalenti

Nelle piste polivalenti sono ammesse solamente attività ludico sportive compatibili con la natura dell’impianto.

Di norma l’utilizzo delle piste polivalenti è consentito dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 22.00 (dalle 15.30 alle 23.00 nel periodo di ora legale).

Art. 21 Artisti di strada e mestieri girovaghi

Le attività degli artisti di strada e di chi esercita un mestiere girovago sono consentite solo sulle aree destinate alla circolazione pedonale, a condizione che le esibizioni siano di breve durata, non rechino intralcio alla circolazione pedonale ed alla quiete pubblica.

E’ vietato l’uso di strumenti di amplificazione alimentati a corrente elettrica stabile e l’uso di generatori di corrente elettrica a scoppio. Le eventuali deroghe saranno rilasciate all’Amministrazione Comunale.

La eventuale raccolta di denaro deve essere resa facoltativa agli avventori, non sono ammesse pressioni o iniziative per ottenere cifre prestabilite di denaro.

Gli artisti di strada, durante le loro esibizioni, sono tenuti a mantenere decoro e pulizia.

Art. 22 Dispositivi acustici antifurto

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel

rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi ed in ogni caso non superiore a 10 minuti complessivi.

Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo ben visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Art. 23 Riduzione inquinamento atmosferico derivato da motori durante la sosta

Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 30.4.1992 N° 285 (Codice della strada) e successive modifiche, è obbligatorio lo spegnimento del motore di tutti i veicoli durante qualsiasi sospensione della marcia per ragioni non connesse alla dinamica della circolazione.

Quanto sopra relativamente ad ogni area/spazio privato o pubblico compreso nel territorio del Comune e durante tutto l'arco delle 24 ore giornaliere.

Dall'obbligo di cui sopra sono escluse:

- a) le macchine operatrici, i mezzi d'opera, le macchine agricole e i veicoli speciali e di pubblica utilità, per il solo tempo necessario all'utilizzo delle apparecchiature che richiedono l'ausilio del motore acceso;
- b) i veicoli all'interno di officine meccaniche, centri revisioni e simili, muniti di apposita apparecchiatura per lo scarico dei fumi;
- c) i veicoli di Polizia e di Soccorso.

Art. 24 Dissuasori sonori: cannoncini antistorno e cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso di dissuasori sonori – cannoncini antistorno - è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

– fascia oraria: dalle 7.00 alle 19.00

- il posizionamento del dispositivo deve essere ad almeno 300 m da abitazioni non di proprietà e comunque collocato il più possibile lontano da tali case, la bocca di sparo non deve essere orientata verso residenze;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il dispositivo con una recinzione;
- cadenza di sparo ogni 2-3 minuti.

L'uso di cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 m. dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° Aprile al 30 Ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

TITOLO V MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 25 Custodia e tutela degli animali

Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).

Ai proprietari, possessori o custodi ed affidatari di animali, è vietato:

- tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
- lasciar vagare animali di qualsiasi specie, da cortile e/o da stalla;
- introdurre cani, ancorchè al guinzaglio e muniti di museruola, con eccezione di quelli che accompagnano persone invalide, nei parchi pubblici, nelle aree verdi attrezzate a gioco e nelle aree sportive.

Art. 26 Cani

Sono esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola:

- i cani delle forze armate e della polizia quando sono utilizzati per servizio;
- i cani da pastore e da caccia nei soli momenti nei quali sono utilizzati rispettivamente per la guardia delle greggi o delle mandrie o per l'attività venatoria.

Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso a terzi, a garanzia della sicurezza di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno.

Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

I proprietari e conduttori dei cani devono in ogni caso assicurarne la custodia e devono adottare tutte le misure adeguate ad evitarne la fuga.

E' vietata nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Art. 27 Conduzione cani negli spazi pubblici

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico e nei restanti spazi pubblici di:

- a) munirsi, da esibire su richiesta, di paletta o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
- b) provvedere alla immediata rimozione delle deiezioni dei cani facendo uso dei suddetti strumenti;
- c) depositare le deiezioni raccolte, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini o cassonetti porta rifiuti.

Per le violazioni alle disposizioni di cui alle lett. b) e c) del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100,00.

Art. 28 Conduzione animali domestici negli esercizi

Negli esercizi destinati alla produzione, deposito, vendita e somministrazione di alimenti e bevande è vietato tenervi, sia pur occasionalmente, animali domestici.

Il divieto non si applica ai cani guida dei non vedenti ed ai cani formalmente inseriti nel programma di assistenza terapeutica da parte della struttura medica competente dell'Azienda USL (Pet-Therapy).

Art. 29 Altri animali

Nei centri e negli agglomerati urbani è fatto divieto di allevare, ossia detenere con la finalità dell'esercizio dell'allevamento, animali di qualsiasi specie: è possibile detenere animali a scopo puramente affettivo, purché l'ubicazione e le condizioni igieniche siano tali da non arrecare danno o disturbo di alcun genere al vicinato.

Per animali di affezione, oltre ai cani e gatti, si intendono:

- uccelli di piccola taglia (canarini, cocorite, mandarini e simili): chiusi in gabbia, non più di 15 coppie e relative nidiate, fino alla completa autonomia dei piccoli;
- uccelli di media taglia (pappagalli, piccioni, tortore e simili): chiusi in gabbia non più di 4 coppie e relative nidiate, fino alla completa autonomia dei piccoli;
- animali da affezione diversi da cani e gatti, purché di piccola taglia, comunque limitatamente ad una coppia ed eventuali piccoli fino alla loro autonomia.

In ogni caso i proprietari e i detentori di animali di qualsiasi specie, sono tenuti ad adottare tutte le misure profilattiche atte ad impedire l'insorgenza e la diffusione delle zoonosi e di altre malattie.

Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100,00.

TITOLO VI NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 30 Divieti a salvaguardia della flora e della fauna

Nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aree verdi, nonché nelle aiuole è vietato:

- a) tagliare, estirpare, danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale, sia migrante;
- c) circolare e sostare con veicoli a motore;
- d) circolare e sostare con velocipedi nei parchi e nelle aree ove vietato con apposita ordinanza e relativa segnaletica;
- e) calpestare le aiuole;
- f) calpestare i siti erbosi ove vietato con apposita ordinanza e relativa segnaletica;
- g) gettare rifiuti, bottiglie, lattine o altro fuori degli appositi contenitori.

Per le violazioni alle disposizioni di cui alle lett. a) e b) del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100,00.

Art. 31 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 32 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

Nei cantieri edili le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 33 Accensione di fuochi

Nel territorio comunale è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo.

E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a mt. 100 dai luoghi indicati dall'art. 59, comma 2 del TULPS, ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni.

Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo tale da creare disturbo o ristagno dello stesso a livelli del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato sulle aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

I fumi, le ceneri e/o gli altri prodotti della combustione dei focolari o barbecue non devono comunque arrecare disturbo o danno alcuno al vicinato.

Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100,00.

Art. 34 Depositi esterni

Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, deve essere evitato

l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori o qualsiasi genere di oggetti di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 200,00.

Art. 35 Divieto di balneazione

E' vietata la balneazione nei fiumi, torrenti, canali, laghetti naturali e artificiali.

TITOLO VII NORME COMUNI AI PUBBLICI ESERCIZI ED AGLI ESERCIZI ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE

Art. 36 Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro

Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 7.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare.

E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.

I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.

Art. 37 Obblighi per i gestori e i titolari

I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete

pubblica e privata, nonché all'igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili.

I soggetti gestori degli esercizi di cui al comma 1, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 7.00 del giorno successivo), sono tenuti ad invitare la clientela a non stazionare nelle adiacenze del locale e pertanto potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi esterni di pertinenza.

Le occupazioni temporanee di suolo pubblico con arredi e manufatti, sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione.

Durante il periodo di chiusura dell'esercizio, le sedie dovranno essere rimosse e collocate in spazi non accessibili dal pubblico.

Al fine di garantire il pubblico decoro, il concessionario è obbligato alla manutenzione dei manufatti e degli elementi di arredo nonché alla loro pronta sostituzione in caso di deterioramento sempre nel rispetto del progetto approvato.

Laddove si verificano particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non si rispettino gli orari e le prescrizioni indicate dall'Amministrazione, il Sindaco, in virtù dei poteri conferiti dalla legge per far fronte a situazioni eccezionalmente dannose per la salute e la quiete pubblica, può disporre la revoca dell'autorizzazione per il tempo necessario all'accertamento e la verifica delle misure idonee ad assicurare il giusto temperamento tra le esigenze dell'attività dell'esercizio e la tutela della quiete e salute pubblica.

La presente disposizione si applica anche ai fenomeni di disturbo che, sia pur non imputabili alla gestione dell'esercizio, sono direttamente riconducibili all'attività stessa.

Agli accertamenti dell'entità e della gravità delle emissioni sonore provvedono, su richiesta dei soggetti interessati, gli organismi tecnici competenti.

TITOLO VIII SANZIONI

Art. 38 Accertamento delle violazioni. Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è attribuita in via generale al Corpo di Polizia Municipale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei servizi

ambientali e tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti agli altri corpi ed organi di polizia statale o altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ad esclusione delle sanzioni espressamente previste, per determinate più gravi violazioni, nei rispettivi articoli .

L'accertamento delle violazioni è eseguito secondo le disposizioni previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.

In caso di esercizio di attività non consentita dal presente regolamento, il trasgressore ha l'obbligo di sospendere o cessare immediatamente l'attività.

Se l'attività è soggetta ad autorizzazione o permesso, essa potrà riprendere solo dopo il rilascio degli stessi.

Nel caso in cui l'esercizio di un'attività non consentita comporti una modifica dello stato dei luoghi, il trasgressore ha l'obbligo di ripristinare immediatamente l'originaria situazione. In mancanza provvederà il Comune con diritto di rivalsa a carico del trasgressore.